

Comune di Orune

Provincia di Nuoro
Piazza Remigio Gattu 14 08020 Orune
Tel. 0784/276823 – Fax 0784/276280
UFFICIO TECNICO – AREA LL.PP.
www.comune.orune.nu.it
C.F. e P.I. n.00161070917;
COMUNE DI ORUNE



Prot.n. 5580 del 02.12.2021

AVVISO PUBBLICO ADOZIONE AGGIORNAMENTO CATASTO INCENDI Legge n° 353/2000 – “Legge quadro in materia di incendi boschivi”

Premesso che:

- la legge 21/11/2000 n° 353, legge quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art.10 quanto segue:

- 1. Le zone boscate e di pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e di attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziari e pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione Vice Sindaco competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.*
- 2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta*

giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 30.11.2021, avente ad oggetto "LEGGE N° 353/2000 ART.10 "CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI" - ADOZIONE AGGIORNAMENTO", veniva approvato l'elenco dei soprassuoli percorsi da incendio relativo agli anni **2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020**".

Con il presente avviso si rende noto che:

– dalla data odierna e sino al 31/12/2021, per 30 (trenta) giorni consecutivi, è depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Orune, l'elenco delle particelle catastali interessate da eventi incendiari (che si allega al presente avviso);

– durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice, da inviare: a mezzo raccomandata AR da indirizzare al Comune di Comune di Orune, Piazza Remigio Gattu n. 14, oppure a mezzo Pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.orune.nu.it

– Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro il giorno **17.12.2021 ore 12,00**, termine perentorio oltre il quale non verranno prese in considerazione osservazioni poiché pervenute fuori termine.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per 15 anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al comma 1 dell'art. 10 della citata L. 353/2000, pena la nullità dell'atto.

E' inoltre vietate per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente (ad esempio per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici).

Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Ing. Giovannantonio Barmina)